

## Speciale **Decreto acqua potabile**

### Principali elementi innovativi introdotti dal **DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n.18** sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

#### **Luca Lucentini**

Direttore del Reparto di  
qualità dell'Acqua e  
Salute dell'Istituto  
Superiore di Sanità



#### **Giorgio Temporelli**

Consulente aziendale e  
divulgatore scientifico,  
responsabile segreteria  
tecnica AIAQ

a pagina 2

## L'editoriale

di Massimo Lorenzoni



Era un freddo pomeriggio del 15 dicembre 2020, in piena pandemia da COVID 19, con quasi 1000 decessi al giorno, quasi tutte le Regioni in zona rossa e le notizie che ci preparavano ad un Natale tutti chiusi in casa. In quel contesto mi arriva una email dalla redazione di MEP Radio, radio che da sempre segue le nostre iniziative, che mi inoltrava la comunicazione dell'ufficio stampa del Parlamento Europeo riguardante l'approvazione della nuova direttiva sull'acqua potabile; non veniva riportato il testo ma soltanto la dichiarazione del relatore Christophe Hansen (PPE, LU) "*Vent'anni dopo l'entrata in vigore della prima direttiva sull'acqua potabile, è giunto il momento di aggiornare e stringere la soglia per alcuni contaminanti, come il piombo. Per il Parlamento europeo, era della massima importanza che la nuova direttiva rendesse la nostra acqua potabile ancora più sicura e tenesse conto delle nuove sostanze inquinanti. Accolgo quindi con favore le disposizioni della direttiva per le microplastiche e gli interferenti endocrini come il bisfenolo A*".

Quella email è stata per me, e per tutti gli associati con cui è stata condivisa in tempo reale, una notizia che ha portato un po' di sollievo in quella situazione veramente tragica, anche perché portava delle novità positive, e in quel periodo le buone notizie erano il miglior sollievo che si potesse avere.

Con l'inizio del nuovo anno la nostra associazione si è subito mobilitata per capire e sviscerare tutte le novità che la direttiva (UE) 2020/2184 introduceva, organizzando due webinar con esponenti dell'istituto Superiore della Sanità: il primo con Luca Lucentini (direttore del reparto "Acqua e Salute") e il secondo con Enrico Veschetti (primo ricercatore del reparto Acqua e Salute) e Lucia Bonadonna (capo dipartimento Ambiente e Salute). Nel 2022 abbiamo proseguito la formazione organizzando altri due eventi: uno "on line" il 22 aprile 2022 in occasione della giornata mondiale dell'acqua, con la partecipazione di Lucia Bonadonna, ed uno in presenza, nella splendida cornice di Villasimius in Sardegna il 01/10/2022, con la partecipazione di Enrico Veschetti e Giuseppina La Rosa.

Oggi, immediatamente dopo l'approvazione del decreto che recepisce la direttiva (UE) 2020/2184, continuiamo l'opera d'informazione con questa importante nota realizzata a quattro mani dal direttore del reparto "Acqua e Salute" dell'ISS, Luca Lucentini, e dal nostro responsabile Giorgio Temporelli.

E non finisce di certo qui, perché essere informati e formati è un dovere di tutti gli operatori del settore, e per AIAQ la formazione e l'informazione sono la sua principale missione.

Grazie e buona acqua a tutti

## Speciale **Decreto acqua potabile**

Principali elementi innovativi introdotti dal  
DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n.18  
sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

Il 16 dicembre 2020, dopo oltre vent'anni dall'entrata in vigore della direttiva 98/83/CE, viene pubblicata la nuova direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che contiene sostanziali novità rispetto alla precedente, con profonde riforme che interessano i gestori d'acquedotto, gli operatori del settore trattamento acque ed anche direttamente i cittadini. Infatti alcune disposizioni della direttiva 98/83/CE richiedevano di essere sottoposte a revisione, mentre esigenze dettate dalla trasparenza della comunicazione al cittadino, da un nuovo approccio alla sicurezza basato sulla valutazione dei rischi e le recenti normative e tendenze in materia ambientale hanno imposto la formulazione di parti totalmente nuove. Il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18 recepisce, a livello nazionale, la direttiva (UE) 2020/2184 e apporta ulteriori elementi innovativi. Il nuovo documento differisce profondamente dal precedente D.Lgs 31/2001, motivo per cui non è certamente possibile, nello spazio di poche pagine, riuscire a farne un quadro esaustivo. In questo breve articolo abbiamo quindi provato a evidenziare alcune tra le principali novità introdotte dal D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18, rimandando per approfondimenti alle iniziative di formazione e informazione che verranno organizzate nel corso dell'anno.

Alcuni elementi di particolare rilievo che meritano di essere evidenziati sono:

- modifiche alla natura e ai valori di parametro;
- valutazione dei rischi attraverso i Piani di Sicurezza Acqua;
- valutazione dei rischi legati alla distribuzione nel tratto di distribuzione interno agli edifici;
- comunicazione efficace e trasparente ai cittadini;
- migliorare l'accesso all'acqua;
- requisiti minimi di igiene per i materiali a contatto con l'acqua potabile.

### Aggiornamento dei parametri chimici

I parametri chimici hanno subito una importante revisione, con la modifica dei valori per alcuni parametri ma soprattutto con l'introduzione nell'elenco di nuove sostanze per le quali gli studi ne hanno dimostrato la tossicità per l'uomo e quindi la necessità di essere normate.

Nella tabella seguente vengono elencati i parametri di nuova introduzione e quelli che hanno subito una revisione del valore limite di concentrazione, ovvero: antimonio (Sb), BisfenoloA, clorato ( $\text{ClO}_3^-$ ), clorito ( $\text{ClO}_2^-$ ), cromo (Cr), acidi aloacetici ( $\text{HAA}_5$ ), piombo (Pb), Microcistina-LR, PFAS, selenio (Se) e uranio (U).

Parametro	Unità di misura	Vecchio VP	Nuovo VP	Note
Sb	µg/l	5	10	
Bisfenolo A	µg/l		2.5	atti delegati per aggiornamenti dopo il riesame di EFSA
B	mg/l	1.0	1.5/2.4*	* per acque desalinizzate o contaminate geologicamente
$\text{ClO}_3^-$	mg/l		0.25#/0.70*	# entro 12/01/26; * se si usa $\text{ClO}_2$ in post-disinfezione
$\text{ClO}_2^-$	mg/l	0.70	0.25/0.70*	* se si usa $\text{ClO}_2$ in post-disinfezione
Cr	µg/l	50	50/25*	* dal 12/01/26
$\text{HAA}_5$	µg/l		60	$\Sigma$ (Cl-AA, Cl <sub>2</sub> -AA, Cl <sub>3</sub> -AA, Br-AA, Br <sub>2</sub> -AA)
Pb	µg/l	10	10/5*	* dal 12/01/36
Microcistina-LR	µg/l		1.0	in caso di bloom algale
PFAS TOT	µg/l		0.50	linee guida della UE-COM entro 12/01/24
$\Sigma$ PFAS	µg/l		0.10	perfluoroalchilici con $\geq \text{C}_3$ , perfluoroalchiliteri con $\geq \text{C}_2$
Se	µg/l	10	20/30*	* per acque contaminate geologicamente
U	µg/l		30	

**Parametri indicatori RACCOMANDATI per acque addolcite o desalinizzate (Allegato I Parte C2)**



## Speciale **Decreto acqua potabile**

Questa tabella non è presente nella direttiva europea, si tratta quindi di un intervento del legislatore nazionale che raccomanda dei valori minimi per i parametri calcio (Ca), magnesio (Mg), durezza totale ( $D_{TOT}$ ) e residuo fisso (TDS – Total Dissolved Solid), come elemento di ulteriore tutela per la salute umana nel caso in cui acque sottoposte a trattamenti di addolcimento o desalinizzazione siano destinate al consumo umano.

Parametro	Unità di misura	Vecchio VP	Nuovo VP	Note
TDS	mg/l		100	
$D_{tot}$	°F		15	medie mensili o trimestrali
Ca	mg/l		30	25% controlli annuali non devono superare i limiti da assicurare per mix con altre acque o remineralizzazione
Mg	mg/l		10	

I valori sopra raccomandati si riferiscono specificamente ad acque in uscita dagli impianti di desalinizzazione e addolcimento impiegati nell'ambito dei sistemi di gestione idro-potabili, nel medio-lungo periodo; i valori non sono applicati ad acque sottoposte a trattamenti a valle del punto di consegna. Ciascun valore parametrico sopra elencato si applica alle medie mensili o trimestrali e non dovrebbe essere superato da più del 25% dei dati analitici derivanti dai controlli effettuati nel periodo di un anno.

Nel caso di superamento dei suddetti valori di parametro per i parametri indicatori di cui alle tabelle C1 e C2, tenendo conto di quanto stabilito in articolo 15 comma 1, lettera d), l'adozione di provvedimenti correttivi è comunque subordinata alla evidenza di rischio per la salute umana, associata alla contingenza.

### Parametri specifici per i sistemi di distribuzione interna agli edifici (Allegato I Parte D)

Parametro	Unità di misura	Vecchio VP	Nuovo VP	Note
Legionella	CFU/l		< 1000	
Pb	µg/l		5*	* entro 12/01/36 (almeno al punto d'uso di ed. prioritari)

### Parametri microbiologici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Enterococchi intestinali	0	Numero/100 mL	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è numero/250 mL
<i>Escherichia coli</i>	0	Numero/100 mL	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è numero/250 mL

Enterococchi intestinali ed E.coli sono considerati “parametri fondamentali” e la mancata conformità ai valori di parametro deve essere considerata un potenziale pericolo per la salute. Le loro frequenze di monitoraggio, stabilite nella Tabella 1 dell'Allegato II - parte B, non possono essere oggetto di una riduzione dovuta alla valutazione del rischio della fornitura idrica.

*Pseudomonas aeruginosa*, conteggio delle colonie a 22°C e a 37°C NON FIGURANO PIU' tra i requisiti minimi microbiologici da monitorare per la verifica della qualità delle acque confezionate.



## Speciale Decreto acqua potabile

### Parametri microbiologici indicatori

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Conteggio delle colonie a 22°C	Senza variazioni anomale		
Batteri coliformi	0	Numero/100mL	Per acque confezionate in bottiglia: numero/250 mL
<i>Clostridium perfringens</i> spore comprese	0	Numero/100 mL	Deve essere misurato solo se indicato come appropriato nella valutazione del rischio

I valori sono fissati unicamente per finalità di monitoraggio, per valutare la necessità di applicare provvedimenti correttivi e eventuali limitazioni d'uso. Nel caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'Allegato I, Parte C, l'autorità sanitaria esamina se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e, limitatamente ai casi in cui sia necessario per tutelare la salute umana, adotta provvedimenti congrui a ripristinare la qualità delle acque.

Ln particolare il valore per il parametro "Batteri coliformi" può essere superato fino ad un massimo di 10 unità/100 mL, non costituendo una "non conformità", ma una "inosservanza", soprattutto quando non vi è il simultaneo rilevamento di microrganismi di origine enterica (Circolare del Ministero della Salute n.13400/2021).

Il programma di monitoraggio operativo include inoltre il monitoraggio dei Colifagi somatici nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:

Parametro operativo	Valore di riferimento	Unità di misura
Colifagi somatici	50 (per acque non trattate)	(UFP)/100 ml

Se rilevato in acque non trattate in concentrazioni >50 UFP/100 ml, questo parametro dovrebbe essere ricercato anche dopo le fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e a valutare se il rischio di persistenza di virus umani è sufficientemente sotto controllo.

### Valutazione dei rischi attraverso i Piani di Sicurezza Acqua

L'OMS sostiene che il mezzo più efficace per garantire costantemente la sicurezza di un sistema idrico è l'utilizzo di un approccio di valutazione e gestione del rischio globale, che comprende tutte le fasi della filiera idrica. Tale criterio è stato introdotto dall'OMS già nella terza edizione delle linee guida sulla qualità delle acque potabili<sup>1</sup>, e ripreso a livello normativo da diversi Paesi europei, tra i quali l'Italia con il DM 14 giugno 2017 (recepimento della direttiva (UE) 2015/1787).

L'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio si fonda sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dall'OMS, trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanità (ISS), contenute nei Rapporti ISTISAN 22/33 e successive modifiche e integrazioni.

L'evoluzione delle conoscenze in materia di analisi del rischio, infatti, evidenziato le criticità delle strategie basate unicamente sulla verifica della conformità del prodotto finito, ovvero nello specifico la rispondenza dell'acqua potabile ai valori di parametro, spostando l'attenzione verso la realizzazione di un sistema di valutazione e gestione del rischio esteso all'intera filiera idrica<sup>2</sup>.

1. *Guidelines for drinking water quality. Vol. 1. Recommendation*, WHO 2004

2. Rapporti Istisan 14/21, *Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan*.

## Speciale *Decreto acqua potabile*

Ciò significa passare da un approccio retrospettivo, che prevede l'attuazione di misure correttive sulla base di non conformità, ad uno preventivo, attraverso la riduzione della probabilità di accadimento di un evento pericoloso con la valutazione dei rischi.

Un modello di PSA può essere sintetizzato nelle seguenti principali fasi, necessarie per il suo sviluppo e realizzazione:

- descrizione del sistema idrico con l'individuazione dei blocchi (captazione, trattamento, distribuzione) e dei nodi sui quali effettuare la valutazione dei rischi;
- utilizzo delle check-list per l'acquisizione, durante i sopralluoghi, delle informazioni relative alle caratteristiche infrastrutturali e lo stato di manutenzione degli impianti;
- identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi per ogni nodo del sistema idrico;
- misure di controllo in essere e valutazione della loro efficacia;
- attività necessarie alla riduzione del rischio;
- integrazione delle misure di controllo;
- rivalutazione del rischio.

L'approccio basato sul rischio è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformità al presente decreto, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura, inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura, conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idropotabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale.

La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile è effettuata dai gestori idropotabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.

### **Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici**

Il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18 all'Art. 5 precisa che il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro, fissati nell'allegato I, sono rispettati nel punto di consegna, che identifica come punto di delimitazione tra la rete di distribuzione e l'impianto di distribuzione interna dell'edificio. Tuttavia il decreto sposta anche l'attenzione sino al punto di utenza (ovvero il rubinetto), prevedendo ivi la conformità per i rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati e per le case dell'acqua.

A maggior ragione il ruolo e la responsabilità del mantenimento della qualità dell'acqua destinata al consumo umano assumono un valore molto importante, responsabilità che ricade sul titolare o il gestore dell'edificio o della struttura, definito come GIDI (Gestore Idrico Distribuzione Interna), es. amministratore di condominio per un palazzo, dirigente scolastico per una scuola, dirigente sanitario per un ospedale, ecc..



## Speciale *Decreto acqua potabile*

A tal proposito il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18 prevede che i GIDI effettuino una valutazione del rischio, differente a seconda della tipologia di edificio e della classe di rischio: per gli edifici prioritari (immobili di grandi dimensioni, prevalentemente per uso pubblico, con la presenza di utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua) con classi di priorità a complessità decrescente A,B, C, D un PSA del sistema idrico di distribuzione interna, o stabiliscano un più semplice piano di autocontrollo, mentre per gli edifici non prioritari, come abitazioni private e condomini, non è previsto alcun obbligo ma rimane valido e consigliato l'approccio alla valutazione del rischio, con particolare riferimento ai parametri elencati nell'Allegato I, Parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzino un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.

Le regioni e province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA (Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque), per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione domestici e dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito delle attività di formazione professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e di altre norme regionali o provinciali di settore.

### **Comunicazione efficace e trasparente ai cittadini**

Il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18, all'Art.18, prevede che vengano fornite al pubblico informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita, allo scopo di:

- rafforzare la fiducia dei consumatori nell'acqua che gli viene fornita e nei servizi idrici;
- incrementare l'utilizzo di acque del rubinetto;
- contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo della plastica.

Tali informazioni devono essere fornite a tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno, nella forma più appropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:

- a) le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
- b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
- c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del gestore idro-potabile;
- d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con la media nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c);
- e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all'Allegato I

### **Migliorare l'accesso all'acqua**

Il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18, all'Art.17, prevede che le regioni e province autonome adottino le misure necessarie per migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l'accesso per chi già ne beneficia e promuovendo l'uso di acque di rubinetto.

Si prevede che vengano adottate le seguenti azioni volte a promuovere l'utilizzo di acqua potabile di rubinetto:

- 1) creando dispositivi e punti di erogazione dell'acqua all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la fruibilità dei punti di accesso all'acqua mediante appropriata informazione;
- 2) incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito, ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;
- 3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualità dell'acqua destinata a consumo umano.

## **Speciale** *Decreto acqua potabile*

### **Requisiti minimi di igiene per i materiali a contatto con l'acqua potabile**

Il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18, agli Articoli 10 e 11, dà indicazioni in merito ai requisiti minimi di igiene per i materiali, i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi che entrano a contatto con l'acqua potabile.

I materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo:

- a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dal presente decreto;
- b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
- c) favorire la crescita microbica;
- d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalità previste per il loro utilizzo.

Sono in corso nuove disposizioni UE sui materiali da impiegare in acquedottistica, nella fase transitoria viene prorogata la validità del DM 174/2004 a livello nazionale.

Per quanto riguarda i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi (denominati ReMaF), a decorrere dal 12 gennaio 2036 possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, esclusivamente quelli conformi al presente decreto, autorizzati dal CeNSiA (Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque) e registrati nel sistema AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili) secondo le modalità riportate nell'Allegato IX, sezione E, previa obbligatoria certificazione di conformità ai requisiti tecnici di idoneità di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato.

A decorrere dal 12 gennaio 2026 gli operatori possono avviare l'iter di autorizzazione di un ReMaF secondo le procedure descritte nell'Allegato IX, sezione E, sulla base della certificazione di conformità richiamata al comma 4, rilasciata da un Organismo di certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008. L'autorizzazione del CeNSiA può essere concessa solo a un ReMaF che sia conforme ai requisiti tecnici di idoneità per l'uso convenuto, riportati in Allegato IX, sezioni B, C e D.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura dell'Art.11 del decreto e dei relativi allegati.

### **Osservazioni conclusive**

Quelli descritti, in estrema sintesi, nelle pagine precedenti sono solo alcuni degli elementi innovativi che fanno parte del D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18, ma sono sufficienti per rendere l'idea della profonda trasformazione in atto nel settore delle acque destinate al consumo umano.

L'acqua potabile, essendo uno dei prodotti alimentari più regolamentati e controllati, offre al consumatore ampie garanzie sul piano sanitario. L'evoluzione delle normative va sempre in questa direzione, e non fa eccezione il nuovo D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18, motivo per cui possiamo affermare con certezza che se l'acqua potabile che beviamo oggi è più sicura di quella erogata in passato, la nuova legislazione ci garantirà, nel prossimo futuro, un'acqua di qualità ancora più elevata rispetto a quella attuale.

Il rispetto dei parametri previsti dalla nuovo D. Lgs. 23 febbraio 2023, n.18 richiederà nuovi sforzi ai gestori d'acquedotto per distribuire acque conformi ai nuovi standard, ma anche ai produttori di impianti per il trattamento dell'acqua, che giocano un ruolo sempre più importante nella fornitura di soluzioni mirate per l'erogazione di acqua buona e sicura, nel rispetto dell'ambiente.

Il testo integrale del decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  
 GU Serie Generale n.5 del 06-03-2023

# ASSOCIAZIONE ITALIANA ACQUA DI QUALITÀ

PRESENTE SUL

TERRITORIO NAZIONALE

IN DODICI REGIONI

[www.acquadiqualita.it](http://www.acquadiqualita.it)



## Abruzzo

- DD Water

## Emilia Romagna

- Artide
- Branchi Depurazioni
- Celli S.p.A.
- Ecoline S.r.l.
- FilTech
- Filtra S.r.l.
- Idrotec s.n.c.
- Medica S.p.A.
- My Water
- Ondazzurra
- Remil
- Tech Innovation Srl
- Water Care Filters

## Lazio

- Acqua Si
- Tecnofrigo Service
- Brain Go
- Orion H2O

## Liguria

- Sguva Renting S.p.A.

## Lombardia

- Aquasan
- DKR Drinkatering
- Feel Water Italia S.R.L.
- Ferrari Impianti S.r.l.
- H2O di Rodolfo Cortinovis
- SIAD S.p.A.
- Sistemi per l'Acqua
- SM trattamento acqua
- Tierre Group

## Marche

- Blupura
- Cecconi Mario S.r.l.

## Piemonte

- BCool S.r.l.
- Drink System S.r.l.
- Maya S.r.l.

## Puglia

- Acqua Purissima
- Mondomatic
- Solpur

## Sardegna

- Bea Service S.r.l.

## Sicilia

- Maximum International Corp. Srl

## Toscana

- Acqua Smile
- Carboli S.r.l.

## Veneto

- C.L.M. S.r.l.
- Spring
- Think Water S.r.l.